



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUAVERERE
Ufficio del Giudice delle indagini preliminari

Proc. N.3470/07 mod.21
N. 3040/07 r.gip

*Il Giudice per le Indagini Preliminari dott.Francesco
CHIAROMONTE*

~~Visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe nei
confronti di:~~

- ~~1. ABBAMONTE ANDREA nato a Napoli il 18 aprile 1967,
ivi residente via Palepoli 21~~
- ~~2. BANCO CARLO, nato a Napoli il 14 ottobre 1950,
residente in Vallo della Lucania via Valeriano Passaro nr.
10~~
- ~~3. BARBIERI ANTONIO nato a Benevento il 20.09.1952,
residente in Cerreto Sannita via Cardinale di Aragona nr.
13~~
- ~~4. BUDETTA PAOLO nato a Salerno il 23.10.1951 ed ivi
residente alla via degli Etruschi~~
- ~~5. CAMILLERI CARLO, nato a Benvenuto il 15 febbraio
1949, ivi residente via Pirandello nr. 10~~
- ~~6. CARDONE FRANCESCO, nato a Benvenuto il 18.12.1943
ivi residente via Giovanni della Casa;~~
- ~~7. D'ALESSANDRO CARLO, nato a Napoli il 17 marzo
1942~~



IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
Dr. Francesco CHIAROMONTE

~~Visti gli atti del procedimento trasmessi dal P.M. a
corredo della richiesta cautelare;~~

~~Visti gli esiti degli interrogatori di D'ALESSANDRO
Carlo, DE MAIO Ugo, GUERRIERO Francesco,
SALVATORE Paolo, RUSSO Vincenzo, URBANO Giuseppe,
TREVISO Luigi~~

Osserva

Premesse metodologiche.

Le indagini traggono origine da una puntuale ed articolata attività investigativa, posta in essere dal RONO di Caserta, sviluppatasi nell'arco del tempo, anche e soprattutto grazie allo strumento delle intercettazioni.

La sostanziosa congerie di attività poste in essere, in una con una analisi ragionata degli esiti delle intercettazioni, risulta con apprezzabile precisione e dovizia di particolari riportata nelle varie informative acquisite agli atti.

Peraltro, ove mai fosse necessario, la complessa ricostruzione di accusa risulta riproposta nella richiesta di applicazione di misure cautelari in cui il P.M. procedente, oltre a riportare i principali esiti delle investigazioni espletate, propone la sua ricostruzione accusatoria attribuendo specifica rilevanza penale alle condotte in esame.

Giova anche premettere che, attesa la diversa natura delle richieste cautelari avanzate dal P.M. (interdittive e custodiali), in relazione alle prime, stante il chiaro disposto dell'art. 289 comma II c.p.p., si è reso necessario procedere a preventivi interrogatori dei singoli indagati.

Nell'assenza di una precisa disposizione normativa che disciplinasse le modalità della convocazione degli indagati interessati, a ciascuno di costoro è stato notificato un avviso a presentarsi per rendere interrogatorio in cui erano riportati esclusivamente il titolo del reato, il luogo e la data di sua ipotizzata commissione.

In ogni caso, all'atto di procedere all'interrogatorio, stante il combinato disposto degli artt. 289 cpv, 64 e 65



c.p.p., prima di formulare agli indagati i rituali avvisi di cui all'art.64, si è proceduto con la enunciazione in forma esplicita dei fatti a ciascuno attribuiti, nonché alla integrale lettura delle principali prove poste a loro carico, anche e soprattutto delle trascrizioni delle intercettazioni telefoniche (per agevolarne la comprensione e la lettura si è messa a disposizione degli indagati e dei difensori una copia delle trascrizioni e delle altre prove documentali che poi è stata restituita a questa Ag all'esito degli interrogatori).

Tale procedura, resa necessaria dalle evidenti coeve esigenze di riservatezza delle contestazioni nel suo complesso è sembrata l'unica conforme alla lettera ed alla ratio della norma. Del resto nulla esclude che, come pure ritenuto da una certa Giurisprudenza di legittimità, che per quelle richieste interdittive che si riterrà di accogliere possa e debba essere espletato anche il successivo interrogatorio di garanzia, generalmente previsto dall'art.294c.p.p. del codice di rito.

In ogni caso ciò che preme rimarcare in questa sede è che anche tali emergenze istruttorie, ovviamente, dovranno e potranno essere valutate ai fini della adozione della presente decisione.

Va inoltre rimarcato che il P.M. istante, probabilmente al fine di inquadrare esaustivamente la vicenda, ha inteso anche articolare specifiche imputazioni a carico dell'attuale ministro di Giustizia e Senatore della Repubblica, Clemente Mastella, che pure non risulta tra i destinatari di alcuna richiesta cautelare.

In particolare, risulta ipotizzato che costui non solo avrebbe concorso con altri in alcune fattispecie di reato contestate loro a fini di cautela, ma sarebbe anche un cd. "concorrente esterno" nel reato associativo di cui al capo 1 della rubrica.

Orbene, è parso di comprendere che, stando alla richiesta cautelare, l'ipotizzato coinvolgimento dell'indagato Mastella sarebbe fondato non solo su frequenti richiami



che vari indagati fanno nel corso di conversazioni intercettate alla persona del Ministro, ma anche su alcune conversazioni telefoniche sulle utenze ritualmente controllate a cui ha occasionalmente preso parte il senatore Mastella.

Tali ultime conversazioni sono state trascritte e trasmesse a questa AG al limitato ed esclusivo fine di potere essere utilizzate nei soli confronti dei destinatari della richiesta cautelare, all'esito della recentissima decisione della Corte Costituzionale, che ha dichiarato la (parziale) incostituzionalità dell'art. 6 della legge 140/2003, nella parte in cui subordina l'utilizzabilità esclusivamente erga alios di conversazioni siffatte alla particolare procedura di cui ai commi 2, 5 e 6.

Orbene, alla luce di tale vincolante orientamento (intervenuto in un caso assolutamente simile in cui il parlamentare indirettamente intercettato era coindagato con i suoi interlocutori per alcuni delitti di turbativa d'asta), non pare dubbio che le predette conversazioni possano essere utilizzate in questa sede contro il Camilleri e gli altri indagati destinatari di richiesta cautelare.

Due precisazioni appaiono in ogni caso doverose: Anzitutto, proprio dalla sentenza della Corte si ricava *a contrario* che in casi simili a quello in esame, per un qualsivoglia utilizzo delle predette conversazioni nei confronti del Senatore Mastella, occorrerà il rispetto della procedura di cui all'art. 6 della legge succitata (celebrazione di apposita udienza camerale, autorizzazione alla camera competente etc.).

Secondariamente, non può essere evitato di constatare che tali allegazioni (forse proprio perché intervenute successivamente rispetto alla articolazione della richiesta cautelare) non paiono francamente aggiungere elementi di significativo rilievo per valutare la posizione dei destinatari della presente richiesta.



Per tali ragioni, anche in considerazione della particolare disciplina procedurale che la caratterizza (come visto bivalente a seconda dell'interlocutore nei cui confronti si intendano utilizzare), potrà essere evitato in questa sede di riportarne per esteso il contenuto (come di converso dovrà essere fatto per numerose altre conversazioni).

Tali precisazioni erano doverose anche per ribadire come non competerà a questa Ag effettuare in questa sede alcuna valutazione circa la sussistenza o meno di profili di gravità indiziaria a carico dell'onorevole Mastella.

Ciò, in primo luogo perché, come visto, egli non risulta destinatario della richiesta cautelare.

Secondariamente, per quanto sopra detto, alcune delle prove legittimamente poste a carico della richiesta cautelare non possono proceduralmente essere ritenute direttamente utilizzabili nei suoi confronti.

Orbene, fatte tutte tali doverose premesse, deve essere da subito rilevato che la ricostruzione fattuale e giuridica proposta dalla accusa risulta per larga parte condivisibile. Ne discende che, evidenti ragioni di economia narrativa e di speditezza procedimentale imporranno di riportare, nel corso della stesura della presente ordinanza, interi passi della richiesta avanzata dal P.M..

In altre parole, si ritiene che la mera riproposizione con diversa tecnica narrativa delle principali emergenze investigative risultanti dagli atti, rischierebbe di essere un mero esercizio di stile, non necessario per la effettuazione del doveroso controllo espletando da questa AG e, francamente, non compatibile con le esigenze di speditezza che caratterizzano l'attuale fase procedimentale.

Ciò premesso, appare senza dubbio dovuto un inquadramento generale dei fatti in contestazione, nonché la illustrazione dei motivi in fatto ed in diritto per cui non paiono condivisibili alcune delle considerazioni e conclusioni proposte dall'organo di accusa.



Inquadramento generale:

Dalla pregevole opera investigativa compiuta dai CC, si ricava agevolmente che numerosi personaggi, anche investiti di cariche istituzionali, abbiano posto in essere reiteratamente e per lungo tempo una impressionante congerie di illeciti, per larga parte ruotanti attorno alla necessità di assicurarsi indebitamente l'aggiudicazione di gare ed appalti pubblici.

Senza tema di smentite, può essere sostenuto che risultasse strutturato un vero e proprio "sistema" illecito, che lascia francamente basiti per i metodi sfacciatamente irregolari con cui veniva esercitato, con modalità evidentemente funzionali alla acquisizione e mantenimento di posizioni di potere e/o assegnazione di lavori pubblici e, più in generale, di profitti economici.

Peraltro, nel ribadire che la principale fonte di accusa si basa sugli esiti delle intercettazioni telefoniche (i cui risultati sono in certi casi assolutamente magniloquenti), lascia francamente stupiti che, specie nei tempi attuali, gli indagati non abbiano avuto alcuna remora o esitazione a dialogare per telefono in modo così esplicito di fatti penalmente rilevanti.

E' lecito pertanto supporre che, attese le "altolocate" relazioni politiche e personali di alcuni degli indagati, costoro abbiano ritenuto di essere garantiti da una sorta di "impunità".

Basti pensare -ad esempio- all'indagato Camilleri, che ha dimostrato di non avere remore ad utilizzare il "sistema" (di cui peraltro è risultato uno dei principali artefici), sia per rispettare contingenti esigenze personali (l'annullamento di una contravvenzione per eccesso di velocità), sia per fare assegnare a se ed ai suoi sodali incarichi pubblici per decine se non centinaia di migliaia di euro.

E' appena il caso di aggiungere che tali ultime osservazioni, oltre ad essere funzionali ad inquadrare la vicenda nel suo



complesso, risultano obiettivamente utili e significative per lumeggiare la personalità altamente allarmante e proclive al delitto dei principali indagati, certamente rilevante, come si vedrà, al fine di valutare l'attualità nei loro confronti di gravi esigenze di cautela.

In ogni caso, attesa la macroscopica disponibilità degli indagati a colloquiare al telefono, si è potuta accertare la sussistenza di variegate fattispecie di reato, peraltro commesse in territori diversi tra loro (quasi tutti in territorio campano).

Nello sforzo di tentare una sintesi per argomenti, per grandi linee e con le dovute approssimazioni, sembra possibile distinguere:

- Reati commessi all'evidente e diretto scopo di ottenere la aggiudicazione di appalti pubblici e/o comunque utili ad alterare il normale sistema di graduatorie ed assunzioni, presso enti pubblici, privilegiando logiche clienterali a scapito di quelle meritocratiche. Rientrano in tale elenco le plurime contestazioni per falso ideologico, truffa, corruzione e turbativa di asta.
 - Reati commessi per fare "occupare" posti nevralgici presso enti ed istituzioni da persone gradite e/o comunque funzionali ad esautorare coloro che non si prestassero a tali logiche illecite. Rientrano in tale elencazione i tre delitti di concussione contestati ai capi 19, 20 e 29.
 - Reati commessi per condizionare le decisioni della giustizia amministrativa e/o comunque avvalersi indebitamente di rapporti privilegiati con alti magistrati di quello specifico settore. Rientrano in tale ambito le numerose contestazioni relative alla violazione del segreto istruttorio.
- Effettivamente, peraltro, il complesso dei reati succitati risulta essere commesso non solo da singoli quanto autorevoli indagati sempre diversi, ma anche e soprattutto grazie alla "sapiente conduzione" di almeno



due personaggi (Carlo Camilleri e Vincenzo Lucariello) che, come sarà ampiamente chiarito, nei rispettivi ambiti e competenze professionali, risultano obiettivamente tirare le fila del "sistema" suddescritto.

Da qui la ritenuta sussistenza del reato associativo di cui al capo 1.

Prima di passare ad una analisi delle principali emergenze istruttorie, relative ai singoli reati in contestazione, rammentando che la variegata serie di reati suddescritti risulta essere stata perpetrata in varie parti di Italia, occorre affrontare *ex professo* la questione della competenza territoriale del presente procedimento.

Questioni di competenza.

L'argomento in esame risulta analiticamente affrontato anche dall'Ag inquirente, che dedica un intero capitolo della richiesta a tale questione.

Orbene, trascurando le argomentazioni funzionali a dimostrare una sorta di "attenzione privilegiata" di Camilleri ed i suoi sodali per i territori del Casertano (che -francamente- non paiono condivisibili e comunque utili ad incidere sulla competenza territoriale), deve essere da subito chiarito che, pur condividendo le premesse del ragionamento proposto dal P.M., non se ne condividano le conclusioni finali.

In pratica, è parso di comprendere che l'ufficio inquirente incentri la sua attenzione sulla individuazione del foro competente per il delitto di associazione per delinquere contestato al capo 1, ritenendo (nel caso in esame erroneamente) che ciò valga di per sé ad attrarre la competenza per tutte le ulteriori fattispecie di reati (scopo) contestati.

Al fine di sostenere tali conclusioni, risulta menzionato un recente orientamento dei Giudici di legittimità (Cass. V n.2269/06) che, occupandosi specificamente della questione, hanno ritenuto che, anche qualora non fosse noto il *locus commissi delicti* del reato associativo,



Handwritten signature or initials.

piuttosto che andare a verificare il luogo di consumazione dei reati-fine, debba trovare applicazione il disposto dell'art. 9 terzo comma e -quindi- debba essere ritenuto competente il Giudice del luogo della prima iscrizione della notizia di reato.

Per maggiore precisione, si è anche cercato di sostenere (questa volta in forza di un orientamento piu' consolidato) che, nel caso in esame, dovesse essere ritenuto noto anche il luogo di consumazione del reato associativo, identificantesi con quello di prima evidenziazione esterna della associazione medesima, asseritamente coincidente con il tempo e luogo dei reati contestati sub 3 e 4 (al riguardo deve essere registrato che erroneamente per tale ultima fattispecie risulta nella richiesta riportata la data del dicembre 2007, invece di quella reale del dicembre 2006).

In ogni caso, secondo la prospettazione di accusa, entrambi i siffatti criteri indurrebbero a ritenere competente il Tribunale di Santa Maria Capuavetere, non solo riguardo al delitto associativo, ma in relazione alla totalità dei reati contestati nel presente procedimento.

Ciò premesso, deve essere anzitutto chiarito come risultino assolutamente condivisibili soprattutto le argomentazioni utilizzate dalla V sezione della Cassazione nella sentenza succitata.

Invero, leggendo le motivazioni del provvedimento in esame, si apprezza in particolare lo sforzo di superare orientamenti di segno contrario (probabilmente sorti per risolvere questioni e problematiche di tutt'altra natura), per giungere a sostenere la necessità di una istruzione e trattazione unitaria di un procedimento che abbia per oggetto il reato di associazione per delinquere ed una variegata serie di fattispecie criminose attuative del programma delinquenziale originario, anche se commesse in luoghi tra di loro diversi.

Come accennato, però, solo tale parte della decisione del Supremo Collegio sembra afferente al caso in esame.



IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
Dr. Francesco CHIAROMONTE

Infatti, evidentemente a differenza del caso portato all'attenzione della Corte, deve essere registrato e ribadito che la fattispecie associativa contestata al capo 1 della rubrica non risulta essere nel caso in esame (neanche per i suoi promotori) il delitto più grave tra quelli contestati.

Giova infatti ricordare che ai capi 19, 20 e 29 risultano contestate tre diverse ipotesi di concussione, con precisi luoghi di commissione.

Orbene, su queste premesse è appena il caso di ricordare che:

- L'art. 16 comma I c.p.p. attribuisce la competenza per più procedimenti connessi, al giudice competente per il reato più grave ed in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato.
- L'art. 16 comma III c.p.p. stabilisce che, tra più delitti debba essere considerato il reato più grave quello per cui è prevista la pena più elevata nel massimo;
- L'art. 416 c.p. comma I punisce i promotori e gli organizzatori di una associazione per delinquere con la reclusione da tre a sette anni.
- L'art. 317 c.p., punisce il concussore con la reclusione da quattro a dodici anni.

Orbene, applicando questi basilari criteri, non resta che giungere alla inevitabile conclusione che territorialmente competente in relazione al presente procedimento nel suo complesso debba essere considerata L'Ag presso il Tribunale di Napoli (luogo di commissione della prima delle tre concussioni contestate).

Non resta che aggiungere come risulti assolutamente irrilevante ai fini della individuazione del foro competente l'inequivoco dato che alcuni dei reati ipotizzati risultano commessi da magistrati in servizio al Tar partenopeo.

Contrariamente a quanto pure si è provato a sostenere, infatti, la disposizione dell'invocato art.11 c.p.p., risulta



espressamente riferito ai soli giudici ordinari e non certamente a quelli amministrativi.

Conseguenze della ritenuta incompetenza per territorio.


Le suesposte conclusioni in tema di ritenuta incompetenza per territorio del presente procedimento, ovviamente, non esonerano questa AG dal potere-dovere di valutare fondatezza ed accoglibilità delle richieste cautelari avanzate.

Invero, come noto, il capoverso dell'art. 291, codice di rito, prevede testualmente che *il Giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall'art. 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza.*

In altre parole e riassumendo, a fronte delle richieste cautelari avanzate, si ritiene che questo Giudice sia in ogni caso onerato di:

- Valutare la sussistenza di gravi indizi di reato per ciascuna fattispecie posta alla base della richiesta cautelare;
- Stabilire se sussistano attuali esigenze di cautela e se, possa essere ravvisata l'urgenza di soddisfarle. A tale ultimo fine, sembra fin d'ora utile precisare che (a fronte di possibili singole eccezioni) attesa la assoluta gravità della vicenda nel suo complesso, l'attuale permanenza di molti indagati negli specifici posti di potere utilizzati per commettere i reati in contestazione e la pacifica spregiudicatezza da questi dimostrata, induca a ritenere che le esigenze di cautela, ove ravvisabili, siano assolutamente cogenti.

Ovviamente, in ogni caso, la misura eventualmente applicata avrà efficacia temporalmente limitata sin al momento del pronunciamento della AG competente a norma dell'art. 27 c.p.p.



IL GIUDICE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
Dr. Francesco CHIAROMONTE